



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1069

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DARIO NESSI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9460 del 25 settembre 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Dario Nessi, nato a Bergamo (BG), il 23 dicembre 1963;

VISTA la nota del 16 luglio 2018 (prot. Consob n. 0260946/18 del 17/07/2018) con la quale FinecoBank S.p.A ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Nessi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 2 agosto 2018 (prot. OCF n. 0027607 del 3 agosto 2018) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Dario Nessi per lo svolgimento delle attività istruttorie;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 31 gennaio 2019 (prot. n. 3335/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Dario Nessi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
 - acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - comunicato false informazioni ai clienti;
- art. 159, comma 5, (già art. 108, comma 5, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Nessi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 8 aprile 2019 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Nessi, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Nessi le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, mediante distrazione, di somme o di valori di pertinenza dei clienti nonché nel caso di comunicazione ai clienti di false informazioni;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, n. 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 159, comma 5;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere nei confronti di due diversi clienti, il significativo ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui è stata attuata, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
 - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al consulente a titolo di dolo.;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Dario Nessi, nato a Bergamo (BG) il 23 dicembre 1963, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti